

Ai Gentili Clienti e Loro sedi

Il nuovo credito imposta sanificazione

nel DL sostegni-bis

(Art. 37 DL n. 73 del 25.05.2021)

Con l'articolo 37 de DL n. 73 del 25.05.2021 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo **credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione sulla falsariga di quanto previsto per l'anno precedente**. Il beneficio trova applicazione nei confronti di **soggetti esercenti attività d'impresa, arti, professioni nonché enti commerciali e prevede un credito del 30% calcolato sulle spese sostenute per i mesi da giugno ad agosto 2021, nel limite di 60.000 euro per beneficiario**. Ricordiamo che in precedenza, con l'articolo 125 del DL n. 34 del 19.05.2020 il legislatore ha abrogato le precedenti formule agevolative (art. 64 DL n. 18/2020 e art. 30 DL n. 23/2020) introducendo un **credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di DPI e altri dispositivi atti a garantire la sanute dei lavoratori e degli utenti, nel limite massimo di 60.000 euro per beneficiario**. Rispetto alle spese ammesse, la nuova formula agevolativa valida per il 2021 ricalca quanto già precedentemente previsto in occasione del 2020 con alcune piccole modifiche. Possono essere quindi **ammessi al beneficio la sanificazione degli ambienti, la somministrazione di tamponi, l'acquisto di DPI (mascherini, guanti visiere, occhiali, tute da protezione, ecc.), di prodotti detergenti e disinfettanti, acquisto di termometri, termoscanner, nonché dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale**. Il credito d'imposta può essere utilizzato nel modello Redditi 2022 o in compensazione tramite modello F24, non è tassato ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi. **Possono fruire del beneficio anche le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo previsto dal DL rilancio**.

Premessa

Con l'articolo 37 del DL n. 73 del 25.05.2021 il legislatore ha introdotto **un beneficio a favore di coloro che sostengono spese di sanificazione ed acquisto di DPI nel periodo da giugno fino ad agosto 2021**. Il credito, introdotto sulla falsariga di quanto previsto dal DL n. 34/2020,

prevede la fruizione di un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute su dette spese, **da fruire in occasione della presentazione del modello Redditi 2022 o in compensazione.**

A differenza di quanto previsto nell'anno precedente, quindi, l'aliquota di incentivo viene ridotta dal 60 al 30%.

SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI	
Aliquota beneficio	30%
Massimale per beneficiario	60.000 euro
Ulteriori limitazioni	Limite risorse disponibili per la misura
Soggetti ammessi	Soggetti esercenti attività d'impresa.
	Esercenti arti o professioni, in forma individuale o associata.
	Enti non commerciali, inclusi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti.
	Strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo di cui al DL n. 34/2020.
Spese ammesse	Sanificazione degli ambienti.
	Acquisto di dispositivi di protezione individuale.
	Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti.
	Acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale.
	Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
	Somministrazione di tamponi.

OSSERVA

Segnaliamo che la precedente formula agevolativa è interessata dai seguenti provvedimenti di prassi. Considerata la vicinanza dei due benefici si ritiene che il provvedimento attuativo previsto dal comma 4 dell'articolo 37 possa disporre in modo affine a quanto stabilito e precisato in precedenti occasioni:

- **circolari n. 20/E/2020 e n. 25/E/2020**, nel contesto delle quali sono stati forniti i primi chiarimenti in merito al credito d'imposta in rassegna;
- **provvedimento n. 259854/2020** con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito in rassegna ed illustrate le modalità con le quali i soggetti beneficiari comunicano all'Agenzia delle entrate, in luogo dell'utilizzo diretto, l'opzione per la cessione del credito in parola, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
- **provvedimento n. 302831 dell'11 settembre 2020**, con cui è stata fissata al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dall'art. 125 del DL 34/2020 in relazione alle spese sostenute nel 2020;
- **risoluzione n. 52 del 14 settembre 2020**, è stato istituito il codice tributo "6917" per l'utilizzo in compensazione mediante il modello F24 del credito d'imposta in rassegna.

Normativa

Come anticipato in premessa, il legislatore con l'articolo 37 del DL n. 73/2021 ha introdotto un beneficio *“Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale [...] spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021”*.

Con il comma 4 viene previsto che *“con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1”*.

L'agevolazione in breve

Possono essere ammessi al beneficio i seguenti soggetti:

AMBITO SOGGETTIVO

I	Soggetti esercenti attività d'impresa.
II	Esercenti arti o professioni, in forma individuale o associata.
III	Enti non commerciali, inclusi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti.
IV	Strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo di cui al DL n. 34/2020.

In occasione del beneficio precedente, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che devono ritenersi inclusi anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole secondo quanto precisato dalla circolare n. 20/2020 dell'Agenzia delle Entrate. Pur in mancanza di una conferma in tal senso si osserva che, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione i due benefici sono identici.

Possono essere oggetto del beneficio le seguenti spese sostenute dal mese di giugno ad agosto 2021:

AMBITO DI APPLICAZIONE

I	La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività.
	ATTENZIONE! Con riferimento alle attività di sanificazione, l'Agenzia delle Entrate in occasione del precedente beneficio (circ. 10.7.2020 n. 20, § 2.2.1) ha chiarito che, in considerazione della ratio legis del credito d'imposta, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID 19.
II	L'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, Ffp2 e Ffp3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.
III	L'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti.
IV	L'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
V	L'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
VI	Somministrazione di tamponi (tale ipotesi non veniva esplicitamente prevista nel beneficio per il 2020).

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetta per le spese sostenute da giugno ad agosto 2021. Ai fini dell'imputazione delle spese, in occasione di precedenti chiarimenti l'Agenzia ha specificato che:

1. **per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, vale a dire la data di effettivo pagamento** (ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d'imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020);
2. per le **imprese individuali e le società rileva il principio di competenza** (quindi, rilevano le spese da imputare al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).

Credito d'imposta spettante

Il credito d'imposta spetta:

1. nella misura del **30%** delle suddette spese sostenute nel 2020;
2. fino ad un massimo di **60.000,00 euro** per ciascun beneficiario (limite previsto per il credito d'imposta e non per le spese agevolabili; circ. Agenzia delle Entrate 20/2020);
3. nel **limite complessivo di spesa previsto per l'agevolazione**.

Utilizzo

Con riferimento all'utilizzo del beneficio si segnala che **il credito può essere utilizzato nel dichiarativo REDDITI 2022 oppure in compensazione tramite modello F24**. Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP**.

Viene stato inoltre previsto che il credito d'imposta non rileva ai fini del:

1. **rapporto di deducibilità degli interessi passivi**, di cui all'art. 61 del TUIR;
2. **rapporto di deducibilità dei componenti negativi**, di cui all'art. 109 co. 5 del TUIR.

Come sempre lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

CSA International Consulting Srl

Milano, 16 Giugno 2021